

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-
E' PROSECUZIONE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 03.06.2015
NEL PROC N. **258/2012 RGAC**; proposto in opposizione alla cartella n.
094/2006/ 0028201774 000 e ruolo n. 2006/000978 con ricorso depositato
il 31.01.2012 nell'interesse di [REDACTED] difeso
dall' avv. Taccone Giovanni
nei confronti di ETR -EQUITALIA spa , con l'avv. [REDACTED]
e nei confronti dell'INPS- SCCI con l'avv. [REDACTED]

Motivazione contestuale della decisione

Con il ricorso per cui è causa l'istante ha proposto opposizione alla cartella
n 094/2006/ 0028201774 000 e contestuale ruolo n° **2006/000978** con cui
era intimato il pagamento di euro **25.714,30 per contributi previdenziali**
I.V.S. Operai a Tempo Determinato – Comp. Individuali e somme
aggiuntive, gestione datori di lavoro agricoli per anni 2000-2001-2002 e
2004

Il ricorrente dichiarava di aver appreso solo incidentalmente del carico
debitario contributivo pendente su di lui e sotteso alla cartella in epigrafe
indicata per questo motivo, adiva l'odierno giudicante per eccepire e
vedersi riconosciuta l'intervenuta prescrizione della pretesa ai sensi della
legge 335/95, precisando che la predetta prescrizione sarebbe comunque
maturata anche se si facesse riferimento alla presunta notifica della cartella
di pagamento avvenuta in data 14.12.2006.

Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'effetto dichiarare
estinto il credito sotteso alla cartella e nulla più dovuto per gli anni **2000-**
2001-2002 e 2004.



L'INPS- SCCI costituendosi hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ed il difetto di legittimazione passiva, la legittimità ed attualità del credito fino all'iscrizione a ruolo. Precisavano inoltre, che spettava alla Società di Riscossione fornire prova dell'avvenuta notifica della cartella, eseguita in data 14.12.2006 e dei successivi atti interruttivi promossi da Equitalia. Concludevano chiedendo che venisse rigettato il ricorso, accertata la debenza delle somme iscritte a ruolo, ed in caso di accoglimento, che gli venga riconosciuto il diritto a non concedere il discarico all'E.T.R. ai sensi dell'art. 19. Del D.Lgs 112/99.

Si è costituita l'**Equitalia**, che ha dedotto:

- L'inammissibilità dell'avversa opposizione avverso gli estratti di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- Il difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze relative il merito della pretesa creditoria
- La regolare notifica della cartella di pagamento eseguita in data 14.12.2006;
- La tardività dell'opposizione a cartella, perché non era stato rispetto il termine decadenziale di 40 giorni avendo l'istante ritualmente ricevuto notifica della cartella in data 14.12.2006 e proposto ricorso solamente in data 31.01.2012 e quindi ben oltre i 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- L'applicazione della prescrizione decennale e non quinquennale, comunque interrotta da un iscrizione ipotecaria;
- Concludeva chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'opposizione inammissibile per carenza di interesse ad agire e



perché intempestiva, oppure nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

§§§§

Rileva il giudicante che non può dubitarsi dell'interesse ad agire dell'istante.

Peraltro Equitalia non ha mai affermato che il credito oggetto della cartella non sarebbe stato mai portato ad esecuzione (avendo invece affermato e ribadito l'intangibilità della portata esecutiva della cartella perché notificata e non opposta nei termini di legge, stante la mancata maturazione della prescrizione decennale).

Anzi, nel documento datato 9.7.2013 a firma responsabile INPS [REDACTED] [REDACTED] relativa ad istanza di sospensione prodotta dal ricorrente, nel comunicare il provvedimento di sgravio di altre cartelle, si nega la possibilità di riconoscere la prescrizione dei titoli non menzionati in quella nota e negli allegati.

In tale contesto, e proprio per il tenore delle difese degli enti, non appare possibile negare in astratto l'interesse ad agire, dovendosi invece verificare in concreto la fondatezza dell'impugnazione.

Per contro, pur avendo Equitalia l'obbligo di legge di curare la notifica della Cartella e l'esecuzione del credito, **ha ommesso di allegare e di provare** di avere curato la notifica della cartella. Nella difesa dell'ente di riscossione **non vi è prova in atti di alcuna notifica della cartella di pagamento oggetto dell'impugnazione.**

Infatti, anche se la regola generale in punto di onere della prova richiede che a dimostrare la tempestività dell'opposizione sia il contribuente,



tuttavia ciò presuppone la prova della rituale notifica della cartella: sul punto cfr Cass Sez. L, Sentenza n. 19366 del 21/08/2013 *"In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l'atto, contro cui l'opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l'esatto "dies a quo" per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. (Nella specie, la notificazione della cartella esattoria era nulla per l'omesso invio della raccomandata ex art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.).*

Nessuno dei resistenti ha fornito prova della predetta notifica , ed appare evidente che la mera annotazione interna **di una data** nell'ambito delle comunicazioni (v estratto ESCOCAR) tra enti (*INPS e EQUITALIA*) non possa sopperire , soprattutto se contestata, alla prova della consegna del titolo al destinatario da parte di un soggetto autorizzato (agente postale o della riscossione)

Nel merito tuttavia, avendo l'istante dedotto che i crediti azionati sono quelli portati dal ruolo, e incontestata tale deduzione da tutti i resistenti, ,
va rilevata la fondatezza della domanda.

[REDACTED]



[REDACTED]

L'eccezione di prescrizione deve quindi ritenersi fondata , posto che il termine di prescrizione quinquennale dei contributi dovuti per l'anno 2004 non risulta interrotta prima della costituzione in giudizio degli odierni resistenti (per entrambi risalenti al 2012- cfr memorie in atti) ed è ampiamente maturato pria dell'odierno giudizio .

Il credito previdenziale portato in cartella si è quindi estinto per il decorso della prescrizione quinquennale ex art 3 comma 9^ legge 335 del 1995 , a causa dell'inerzia dell'Equitalia che ne avrebbe dovuto coltivare la riscossione, preoccupandosi di notificare e di dare prova degli atti che avrebbero impedito il maturarsi del termine prescrizionale.

[REDACTED]



Uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'opposizione alla cartella n. alla cartella n. 094/2006/ 0028201774 000 e ruolo n 2006/000978 con ricorso depositato il 31.01.2012 nell'interesse di  nei confronti di ETR -EQUITALIA spa , e dell'INPS- SCCI cosi provvede:

- accoglie l'opposizione, e dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento e ruolo oggetto d'impugnazione;
- Condanna l'Equitalia alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, 







